

Legge regionale 24 novembre 2016 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme urgenti in materia di cultura e sport.

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 5/2010)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), è abrogato.
2. All'articolo 9 della legge regionale 5/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica le parole << e degli enti locali>> sono soppresse;
 - b) al comma 1 le parole << e la competente Commissione consiliare>> sono soppresse;
 - c) i commi 2 e 3 sono abrogati;
 - d) al comma 4 dopo le parole << criteri e modalità per l'individuazione>> sono inserite le seguenti: << delle categorie di soggetti beneficiari, nonché>>.
3. All'articolo 10 della legge regionale 5/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) sul bando annuale degli interventi di cui all'articolo 9.>>;
 - b) la lettera b) del comma 2 è abrogata.